

## Art. 55.

« Per l'istruttoria dei giudizi disciplinari i Consigli hanno facoltà di sentire testimoni, ai quali potranno applicarsi, in seguito a deliberazioni del Consiglio, le disposizioni degli articoli 255 e 256 del Codice di procedura penale.

« Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata, senza che l'incolpato sia stato citato a comparire innanzi al Consiglio, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue difese.

« Le altre forme del giudizio disciplinare saranno stabilite dal regolamento ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Biagi. Ne ha facoltà.

BIAGI. Nella prima parte si dice: « i Consigli hanno facoltà di sentire testimoni ». Nell'ultima parte si dice « che le forme del giudizio saranno stabilite dal regolamento ».

Con la legge ora vigente per l'interrogatorio dei testimoni deve essere presente l'intero Consiglio, il che porta ad un notevole intralcio nella procedura disciplinare, tanto più che le istruttorie non sono in numero limitato nei vari Collegi.

Ritengo che basterà chiarire questo punto nel senso che nel regolamento sarà precisato che il Consiglio può delegare ad un membro, ed a più membri la facoltà di esaminare testimoni. Questo per la maggiore facilità e rapidità della procedura.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento pienamente.

PRESIDENTE. Con questa intesa rimane approvato l'articolo 55.

## Art. 56.

« La radiazione dall'albo è comunicata a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del Regno. La radiazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla radiazione dall'albo dei procuratori e viceversa ».

(È approvato).

## Art. 57.

« Contro le decisioni in materia disciplinare è dato ricorso al Consiglio superiore forense nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

« Le decisioni definitive in materia disciplinare sono affisse per trenta giorni, in copia, in apposito albo, nella sede del Consiglio dell'ordine ».

(È approvato).

## Art. 58.

« L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni ».

(È approvato).

## TITOLO VIII.

DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE.

## Art. 59.

« Ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa, ogni tre anni, le norme per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale. Tali norme sono soggette all'approvazione del Consiglio superiore forense e del ministro della giustizia, i quali potranno apportarvi le modificazioni che credessero opportune.

« Il Consiglio superiore forense fissa ogni tre anni le norme per la determinazione degli onorari nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate nel 2° comma dell'articolo 4. Anche queste norme sono soggette all'approvazione del ministro della giustizia ».

A questo articolo la Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa, ogni tre anni, le norme per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale. Tali norme sono soggette all'approvazione del Consiglio superiore forense il quale potrà apportarvi le modificazioni che credesse opportune.

« Il Consiglio superiore forense fissa ogni tre anni le norme per la determinazione degli onorari nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate nel 2° comma dell'articolo 4 ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io proporrei all'articolo 59 un terzo emendamento: « Tali norme sono sottoposte all'approvazione del ministro per la giustizia, sentito il Consiglio superiore forense », perchè si tratta di funzione in cui deve esservi ingerenza da parte del ministro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Ne ha facoltà.